



REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA ISTITUZIONE

DI FORME DI PREVIDENZA E ASSISTENZA COMPLEMENTARE

PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

del COMUNE DI CORATO

(Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 27 del 14.07.2010)

INDICE :

Art.1 -AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 2 -DESTINATARI

Art. 3 -FORME DI PREVIDENZA E ASSISTENZA COMPLEMENTARE

Art. 4 -FINANZIAMENTO

Art. 5 -PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

Art. 6 -CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI CONTRIBUZIONE DELL'ENTE

Art. 7 -CONTRIBUZIONE DEL DIPENDENTE

Art. 8 -PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

Art. 9 -TRASFERIMENTO DELLE RISORSE AL FONDO DI COMPARTO

Art. 10 - COMITATO DI GESTIONE

Art. 11 - COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

Art. 12 - PUBBLICITA' E DURATA IN CARICA DEL COMITATO

Art. 13 - COMPITI DEL COMITATO DI GESTIONE

Art. 14 - OPERATIVITA' E ORGANIZZAZIONE

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA ISTITUZIONE DI FORME
DI PREVIDENZA E ASSISTENZA COMPLEMENTARE PER IL
PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE FINANZIATE AI
SENSI DELL'ART. 208 DEL DECRETO LEGISLATIVO NR. 285
DEL 30/04/1992 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

Art.1

AMBITO DI APPLICAZIONE

L'art. 208 comma 4, del Decreto Legislativo n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) destina una parte dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie a finalità di assistenza e previdenza complementare per gli appartenenti ai Corpi di Polizia Municipale.

Il presente Regolamento disciplina le modalità attuative di dette forme di assistenza e previdenza integrativa.

Art. 2

DESTINATARI

Le forme di previdenza complementare sono a favore del solo personale appartenente al Corpo della Polizia Municipale del Comune di Corato, avente il profilo professionale di vigilanza urbana.

Art. 3

FORME DI PREVIDENZA E ASSISTENZA COMPLEMENTARE

Le forme di previdenza e assistenza complementare vengono realizzate mediante adesione a specifici strumenti assicurativi.

Tali strumenti sono selezionati con le procedure previste dal Regolamento Contratti dell'Ente e comunque in ottemperanza al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. nr.163/06 e successive modifiche ed integrazioni) .

Art. 4

FINANZIAMENTO

Le forme di previdenza ed assistenza integrativa sono finanziate con una quota dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada, determinata annualmente dalla Giunta Comunale.

L'Ente provvede ad iscrivere nel proprio bilancio annuale le risorse finanziarie necessarie individuando apposito capitolo di spesa ai sensi del Decreto L.vo 18 agosto 2000 n°267 e provvede ad emettere mandato di pagamento del fondo in parola con determina del Dirigente del Servizio di Polizia Municipale.

Art. 5

PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

Gli strumenti di previdenza complementare devono essere selezionati tra prodotti che abbiano almeno una linea di investimento con le seguenti caratteristiche:

- *capitale garantito;*

- *rendimento minimo annuo garantito.*

Ciascun dipendente, presa visione della regolamentazione e della documentazione informativa della forma previdenziale e assistenziale selezionata, dovrà manifestare espressamente la volontà di adesione.

Ove lo strumento finanziario selezionato abbia diverse linee di investimento, il personale è libero di aderire alla linea più confacente alla propria condizione e di cambiarla successivamente assumendo in proprio i costi delle operazioni.

Art. 6

CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI CONTRIBUZIONE DELL'ENTE

Il fondo previdenziale selezionato dovrà prevedere, per le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro con il Comune, la facoltà di:

- *proseguire la partecipazione al fondo su base personale;*
- *trasferire la propria posizione presso altro fondo pensione o forma pensionistica individuale;*
- *riscattare la propria posizione individuale.*

La partecipazione al fondo ha comunque termine alla cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente o con il cambio del profilo professionale.

Art. 7

CONTRIBUZIONE DEL DIPENDENTE

E' data facoltà a ciascun iscritto di effettuare versamenti contributivi integrativi e volontari, secondo il regolamento dello strumento selezionato.

La facoltà, ove consentita dal regolamento dello strumento scelto, dovrà essere esercitata all'atto della adesione al fondo per i nuovi aderenti e nel periodo compreso tra il 1 ed il 15 dicembre di ciascun anno per coloro che sono già iscritti alla forma previdenziale.

Art. 8

PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

Le prestazioni previdenziali di cui beneficeranno gli iscritti al fondo consistono in una rendita e/o nella liquidazione di un capitale secondo il valore attuale, al verificarsi del pensionamento o del cambio del profilo professionale, secondo la normativa vigente ed il regolamento dello strumento previdenziale selezionato.

Art. 9

TRASFERIMENTO DELLE RISORSE AL FONDO DI COMPARTO

Qualora venga istituito il fondo nazionale per il Comparto della Polizia Municipale o comunque per il Pubblico Impiego e si renda quindi necessaria, salvo diverse disposizioni di legge, l'adesione in forma collettiva al predetto fondo, le forme previdenziali selezionate dovranno prevedere il trasferimento delle posizioni individuali al fondo di comparto.

Art. 10

COMITATO DI GESTIONE

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto all'art. 17 del Capo III "Area Polizia Municipale" CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali, vigenza giuridica 2002/2005, la gestione delle risorse destinate alle finalità assistenziali e previdenziali è affidata al Comitato di Gestione.

Art. 11

COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

In considerazione della separata sezione di contrattazione di cui al richiamato CCNL, derivante da norme speciali la Legge Quadro 65/86 e il C.d.S., e per le connesse specifiche finalità cui si rivolge la norma contrattuale, il Comitato di gestione di cui all'art. 10 si compone come segue :

Per la parte di rappresentanza sindacale :

a) un componente designato da ciascuna delle OO.SS. firmatarie del CCNL e presente nel Comando di P.M., che può essere assistito da un componente della Segreteria Provinciale, e dalle R.S.U. appartenenti alla Polizia Municipale. Qualora una o più delle predette sigle non dovesse essere rappresentata, è eletto il componente R.S.U. appartenente alla sigla sindacale non rappresentata;

Per la parte pubblica :

- a) da un rappresentante dell'Ente, designato dal Sindaco;*
- b) dal Dirigente del Settore Polizia Municipale;*
- c) per ogni componente effettivo è indicato il nominativo del supplente.*

Il Comitato elegge a maggioranza assoluta il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Presidente nomina il segretario .

Art. 12

PUBBLICITA' E DURATA IN CARICA DEL COMITATO

Il comitato dura in carica 3 anni ed i suoi membri possono essere rinnovati nell'incarico.

Il Comitato è tenuto a svolgere una relazione annuale sull'attività svolta che deve poi essere trasmessa al Sindaco, all'Assessore alla P.M., al Segretario Generale, al Presidente della R.S.U., alle OO.SS. ed a tutti i lavoratori della Polizia Municipale, anche per mezzo d'affissione nei reparti di dipendenza.

Art. 13

COMPITI DEL COMITATO DI GESTIONE

1. Il Comitato di Gestione del predetto fondo dovrà:

- *Deliberare le erogazioni previste dalle norme del presente regolamento ;*
- *Formulare le proposte di modificazione della disciplina dei Fondi Assistenza e Previdenza;*
- *Esercitare tutte le altre funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione;*
- *Approvare il rendimento e verifica delle scritture contabili;*
- *Nominare tra i suoi componenti il Cassiere;*

2. Il Comitato è convocato dal Presidente e si riunisce nella propria sede, in via ordinaria, una volta a trimestre, in via straordinaria, quando occorra, su invito del Presidente, ovvero su richiesta di almeno tre dei suoi componenti;

3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del comitato, fra i quali il Presidente;

4. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei votanti presenti;

5. Di ogni adunanza del Comitato di Amministrazione è redatto processo verbale sottoscritto che si intende approvato nell'adunanza successiva;

6. I verbali sono riportati integralmente nel registro delle adunanze e sottoscritti dai componenti del Comitato presenti;

7. Il consigliere che dissenta dalle deliberazioni ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del dissenso.

Ai componenti del comitato di gestione non spetta alcun compenso economico.

Art. 14

OPERATIVITA' E ORGANIZZAZIONE

Ai fini della rispondenza organizzativa ed operativa e, comunque, per la certa trasparenza di tutte le attività svolte, il Comitato di gestione può avvalersi di esperti in materia contabile e di tutti i settori connessi agli interessi per cui il Comitato opera.

I soggetti che collaborano con il Comitato di gestione devono essere individuati tra gli Operatori della Polizia Municipale, tra i dipendenti della pubblica amministrazione, tra le Associazioni di Volontariato o tra soggetti ed istituti privati, purché operanti senza scopo di lucro.